

6. NOVITÀ UE SUL DISTACCO ALL'ESTERO

In sede europea è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, finalizzato a stabilire quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale sia applicabile ai lavoratori che si spostano in ambito UE.

Tra le novità, si segnala che i lavoratori subordinati o autonomi distaccati all'estero per massimo 24 mesi (se non in sostituzione di un lavoratore già distaccato) sono assicurati nel Paese ove ha sede il datore di lavoro o dove esercitano abitualmente l'attività autonoma, ma dovranno essere stati iscritti almeno 3 mesi al sistema di sicurezza sociale del Paese d'origine prima del distacco.

Le Autorità competenti del Paese d'origine devono essere informate in anticipo del lavoro da svolgersi in altro Stato, salvo che si tratti di viaggi di lavoro o di distacchi di breve durata fino a 3 giorni (escluso il settore delle costruzioni).

Sono stati precisati i criteri di determinazione della "*sede legale o sede dell'attività*" del datore di lavoro o dell'impresa per i lavoratori che esercitano attività in 2 o più Stati membri, per stabilire quale legislazione si applichi. Contano, ad esempio, il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali, quello in cui viene generato il fatturato e quello in cui si tengono le assemblee generali.

In tema di disoccupazione è chiarito che i periodi di lavoro subordinato, autonomo o di copertura assicurativa maturati in diversi Stati membri devono essere conteggiati ai fini del diritto all'indennità e che chi si trasferisce in un altro Stato membro per cercare lavoro avrà diritto a percepire l'indennità per 6 mesi dal Paese di provenienza, salve proroghe. Inoltre, per i lavoratori frontalieri, in presenza di un periodo di lavoro autonomo o subordinato, o comunque assicurato ininterrottamente per almeno 22 settimane in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sarà quel Paese a versare le prestazioni.

È stata anche chiarita la differenza tra prestazioni familiari in denaro (che compensano la perdita di reddito conseguente all'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa di un genitore per accudire un figlio) e le altre prestazioni familiari.

Infine, è stato stabilito che i cittadini c.d. inattivi, perché non lavorano e non cercano attivamente un impiego, dovranno rispettare l'obbligo di contribuire a un regime di assicurazione malattia.